

FAQ DOTE GIOVANI

Numero	Question	Answer
1.	1.un'azienda ha necessità di assumere 1 figura professionale e quindi si individuano 2 candidati, la formazione (strumento 2) può essere attivata solo per 2 partecipanti, giusto?	Lo Strumento 2, prevede un numero minimo pari al doppio del fabbisogno assunzionale indicato dall'impresa indicato nel progetto . Le figure da formare, pertanto, devono essere <u>almeno</u> 2.(cfr. art.6 Avviso – Strumento 2 – Finalità (pag. 12).
2.	2. nell'allegato 1, nella sezione del piano finanziario, per l'attività di Analisi del fabbisogno si parla di "personale esterno" come se si intendessero professionisti. Posto che per questa attività l'azienda deve individuare un ApL, quel costo può essere le fatture dell'ApL per l'attività erogata, giusto?	Risposta affermativa. se l'APL è in qualità di soggetto fornitore le spese devono essere riferite al di "personale esterno" Nel caso di in cui l'APL è soggetto integrante dell'ATS/ATI le spese devono essere indicate come personale interno (cfr. Tabella riepilogo voci di spesa per Strumento pag. 22.)
3.	3. Nell'all 2 se L'OdF e l'ApL corrispondono con lo stesso soggetto, possono essere ripetuti i dati in entrambe le sezioni, giusto?	Sì, i dati sono da ripetere in quanto riferiti a soggetti giuridici distinti con un proprio codice di accreditamento regionale
4.	4. In caso di ATS tra aziende e OdF, l'OdF può essere Capofila?	L'OdF non può essere capofila. Ai sensi dell'articolo 5, il soggetto proponente è sempre l'impresa beneficiaria che intende procedere all'assunzione
5.	5. Le aziende per cui non si applica il DE MINIMIS (pag 19 avviso: Pesca, produzione primaria prodotti agricoli.....) non possono partecipare all'avviso. Giusto?	Sì, le aziende ricadenti in uno dei settori di cui all'art. 1, par. 1 del reg. (UE) 2023/2831 sono escluse (Cfr. Art. 8 dell'Avviso)
6.	6. I disoccupati beneficiari, possono essere persone che hanno usufruito del percorso 1 del PROGRAMMA GOL?	I disoccupati non sono i beneficiari dell'Avviso ma i destinatari. Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso, i beneficiari dell'Operazione di rilevanza Strategica sono grandi imprese e PMI abruzzesi, anche in raggruppamento. I giovani disoccupati e/o donne fino a 35 sono classificati quali destinatari dell'intervento (cfr. Elementi essenziali dell'avviso e Art. 4, comma 9). I destinatari dell'Avviso, al momento della sottoscrizione dell'accordo con l'impresa, non devono essere coinvolti in un percorso GOL
7.	7. Si chiede di confermare l'ammissibilità del Contratto Di Apprendistato nell'ambito dell'Avviso e, in caso affermativo, di specificarne eventuali condizioni, limitazioni o requisiti applicabili	Ai fini dello Strumento 4, il contratto di apprendistato può essere ammesso tra le tipologie contrattuali, fermo restando il rispetto delle condizioni previste all'art. 6, Strumento 4-Incentivi assunzionali.
8.	8. Nel caso di partecipazione in forma associata tramite ATI/ATS, si chiede di chiarire se le spese relative allo Strumento 1 e allo Strumento 2 debbano essere sostenute e rendicontate esclusivamente dal soggetto capofila oppure se ciascun partner debba sostenere e rendicontare la quota di propria competenza;	Ogni componente dell'ATS/ATI deve sostenere e rendicontare la quota di propria competenza, il soggetto capofila ha il compito di coordinare, raccogliere e presentare la rendicontazione complessiva all'amministrazione

FAQ DOTE GIOVANI

9.	In caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, le domande risultate ammissibili ma non finanziate confluiranno automaticamente in un eventuale successivo rifinanziamento dell'Avviso oppure sarà necessaria la presentazione di una nuova candidatura	Domanda allo stato non riscontrabile. Sarà oggetto di successiva valutazione da parte dell'Amministrazione procedente ai sensi dell'art. 4, comma 10
10.	Quali modalità operative devono essere adottate in caso di rinuncia, decadenza o sostituzione dei disoccupati individuati nell'ambito dello Strumento 1? Si chiede inoltre di specificare eventuali termini, procedure e condizioni previste per la sostituzione dei beneficiari.	Per la definizione di "soggetto beneficiario" e "soggetto destinatario" si rimanda al precedente quesito n. 6 Per quanto concerne la possibilità di sostituire i "destinatari" si precisa quanto segue: In fase di presentazione proposta progettuale, l'impresa deve individuare il numero dei destinatari e i profili professionali (Allegato 2- proposta progettuale-lett. B.2 - STRUMENTO 1 – lett. D e E Strumento 4 Piano finanziario sportello digitale) Eventuali successive sostituzioni dei destinatari da assumere con lo strumento 4, devono essere preventivamente approvate dalla Regione Abruzzo (art. 14, comma 5) e, in ogni caso, i destinatari devono essere individuati tra coloro che hanno sottoscritto l'accordo con l'impresa alla conclusione dello strumento 1 (art. 6, STRUMENTO 1, Modalità presentazione proposta progettuale, comma 3)
11.	Con riferimento all'art. 5, comma 3, lett. b) dell'Avviso, che consente la presentazione della candidatura da parte di più imprese appartenenti alla stessa filiera produttiva o allo stesso settore, costituite o costituende in ATI/ATS, le quali si avvalgono di Università, ApL e/o OdF in qualità di fornitori, si chiede di chiarire quanto segue: 1. se un'ATI/ATS composta esclusivamente da imprese possa avvalersi di più Università, ApL e/o OdF, anche della medesima tipologia, affidando a ciascun fornitore attività riferite a imprese, percorsi o destinatari diversi nell'ambito dell'unica proposta progettuale. Si chiede, in particolare, se tale possibilità sia ammessa per: - lo Strumento 1, mediante il coinvolgimento di più ApL o Università; - lo Strumento 2, mediante il coinvolgimento di più Organismi di Formazione; - lo Strumento 3, mediante l'individuazione di più soggetti promotori dei tirocini in possesso dei requisiti previsti; 2. se, in tale fattispecie, trovino applicazione, per quanto compatibili, le modalità previste dall'art. 5, comma 5, per l'impresa singola, con particolare riferimento all'individuazione di ruoli, attività e costi dei	La risposta è positiva per gli Strumenti 1,2,3, fermo restando quanto previsto da: - art. 5, comma 4 - art. 6, Strumento 3, modalità di presentazione progetto, comma 4. - Per lo strumento 2 qualora dall'analisi dei fabbisogni sia emersa la necessità di professionalità diverse, con competenze afferenti a più profili professionali, il progetto potrà prevedere l'attivazione anche di più percorsi formativi a condizione che ogni corso deve essere erogato da un solo ODF Trovano applicazione le modalità di cui art. 5, comma 5, per all'individuazione di ruoli, attività e costi dei fornitori, alla sottoscrizione delle convenzioni, alla fatturazione e alla prova del pagamento.

FAQ DOTE GIOVANI

	fornitori, alla sottoscrizione delle convenzioni, alla fatturazione e alla prova del pagamento.	
12.	Con riferimento agli artt. 6 e 8 dell'Avviso, in merito ai regimi di aiuto, si chiede di confermare se sia corretta la seguente interpretazione: - Strumenti 1, 3 e 4: regime «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 2023/2831; - Strumento 2: aiuti alla formazione ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014.	Si conferma che il regime di aiuto applicabile agli strumenti previsti dall'Avviso è quello disciplinato dall'articolo 8, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo agli aiuti "de minimis". Con riferimento specifico allo Strumento 2 – Formazione, si precisa che il richiamo contenuto all'articolo 6 dell'Avviso all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. è finalizzato esclusivamente a individuare le caratteristiche e i limiti delle attività formative ammissibili (quali, a titolo esemplificativo, le tipologie di formazione finanziabile e le esclusioni relative alla formazione obbligatoria) e non comporta l'applicazione del relativo regime di esenzione. Anche per tale Strumento il regime di aiuto applicabile resta quello previsto dall'articolo 8 dell'Avviso. Per quanto riguarda lo Strumento 3, l'indennità mensile che le aziende riconoscono ai tirocinanti non rientra in regime de minimis
13.	L'art. 6, al paragrafo relativo allo "Strumento 2 - Formazione per i giovani disoccupati", stabilisce che <i>"Le attività formative devono tenersi (...) presso le sedi accreditate di organismi di formazione presenti nel territorio regionale"</i>. A tal fine, si chiede se - nel rispetto della vigente Disciplina dell'Accreditamento degli OdF di cui alla D.G.R. n. 412 del 09/07/2025 - sia ammissibile erogare le attività formative anche presso sedi complementari e/o aule e laboratori esterni secondo le procedure regionali applicabili.	Risposta positiva. E' ammissibile erogare le attività formative anche presso sedi complementari e/o aule e laboratori esterni secondo le procedure e prescrizioni regionali della vigente Disciplina dell'Accreditamento, e , in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 8 dell'Avviso, purché le attività siano erogate nel territorio regionale
14.	Con riferimento alle attività previste dallo Strumento 1 e dallo Strumento 2, si chiede di chiarire se possano essere incaricati, in tutto o in parte, il datore di lavoro dell'impresa beneficiaria o personale dipendente della stessa, in possesso di adeguate competenze ed esperienza professionale. A titolo esemplificativo, si chiede se: - il datore di lavoro ovvero il responsabile delle risorse umane dell'impresa possa partecipare alle attività di orientamento, preselezione e incontro domanda-offerta dello Strumento 1; - il datore di lavoro o un dipendente, quale tecnico esperto del settore, possa svolgere attività di docenza nell'ambito dei percorsi formativi dello Strumento 2. Si chiede, inoltre, se tali prestazioni - previo incarico a cura dell'Università, dell'Apl o dell'OdF responsabile dell'erogazione - siano riconoscibili ai fini delle UCS previste dall'Avviso.	1. No. L'attività di orientamento, preselezione e incontro domanda-offerta deve essere svolta da una Università o APL in qualità di fornitore o componente dell'ATS/ATI liberamente scelta dall'impresa 2. Si purché il datore di lavoro o un dipendente siano in possesso dei requisiti richiesti e previsti in merito alla Fascia di docenza (cfr articolo 6-STRUMENTO 2- punto 5)

FAQ DOTE GIOVANI

15.	Con riferimento all'art. 12 dell'Avviso, la griglia attribuisce: - massimo 20 punti alla "Qualità ed efficacia della proposta progettuale"; - massimo 50 punti alla "Qualità dei servizi (Strumenti) proposti"; - massimo 30 punti all'"Efficienza della spesa"; - massimo 10 punti ai "Criteri premiali". La somma dei punteggi risulta pertanto pari a 110 punti, mentre il comma 5 stabilisce che il punteggio massimo è pari a 100 e che la soglia di ammissibilità è di 60/100. Si chiede pertanto di indicare la corretta articolazione dei punteggi, precisando se uno dei massimali riportati nella griglia costituisca un refuso oppure se sia prevista una riparametrazione del punteggio su base 100.	Trattasi di un Refuso. Si veda determinazione n. Determinazione DPH012/359 DEL 14.07.2026 di rettifica dell'art. 12 pubblicata su coesione.regione.abruzzo.it
16.	L'art. 5 prevede che l'impresa possa avvalersi di "Università e/o APL e/o Organismi di formazione" per la realizzazione delle attività di cui agli Strumenti 1, 2 e 3. L'art. 6, invece, con riferimento allo Strumento 1, richiama specificamente il ruolo di Università/APL nell'erogazione dei servizi di mediazione, preselezione e incontro domanda-offerta. Si chiede di chiarire se lo Strumento 1 possa essere realizzato anche da un Organismo di Formazione accreditato oppure se sia obbligatoria la realizzazione da parte di un'APL o di un'Università.	L'art. 6 prevede la realizzazione delle attività previste dallo Strumento 1 da una APL/Università, Il dettato di cui all'art. 5 è riferito complessivamente ai tre Strumenti citati (1, 2 e 3): ✓ Università/APL per Strumento 1, ✓ Organismi di formazione e/o Università per Strumento 2 ✓ le Università/APL/Organismi di formazione devono essere iscritti all'Albo regionale dei Soggetti promotori dei tirocini
17.	L'art. 5 prevede che il progetto possa essere presentato da una o più imprese in ATS/ATI con Università e/o APL e/o Organismi di Formazione. Si chiede di chiarire: • se sia ammissibile un'ATS/ATI composta esclusivamente da impresa/e e Organismo di Formazione; • qualora lo Strumento 1 debba essere necessariamente realizzato da Università o APL, se tali soggetti possano operare anche in qualità di fornitori dei servizi (soggetti terzi), senza far parte dell'ATS/ATI.	✓ No, un'ATS/ATI non può essere composta esclusivamente da impresa/e e Organismo di Formazione ma da impresa/e, ODF, Università e APL (cfr. 'articolo 5 comma 3 lettere b e c; ✓ Sì, Università o APL, possano operare in qualità di fornitori dei servizi (soggetti terzi), senza far parte dell'ATS/ATI come stabilito dall' articolo 5 comma 3 lettera b
18.	Si chiede di chiarire se, ai fini dell'ammissibilità del progetto, il contratto a tempo determinato debba necessariamente avere una durata di almeno 12 mesi oppure se siano ammissibili anche contratti di durata inferiore.	No, il contratto a tempo determinato deve avere durata di 12 mesi come più volte esplicitato nell'avviso in relazione allo strumento 4
19.	L'Avviso prevede la possibilità di presentare progetti da parte di imprese appartenenti alla stessa filiera produttiva o allo stesso settore. Si chiede di chiarire se, nell'ambito di uno stesso progetto, possano essere coinvolte imprese appartenenti a settori diversi qualora condividano il	Nell'ambito di uno stesso progetto, possano essere coinvolte imprese appartenenti a settori diversi qualora condividano il medesimo fabbisogno formativo (es. Soft Skills oppure competenze professionali comuni a più settori), fermo restando:

FAQ DOTE GIOVANI

	medesimo fabbisogno formativo (es. Soft Skills oppure competenze professionali comuni a più settori).	- art. 5, comma 4 - art. 6, Strumento 3, modalità di presentazione progetto, comma 4.
20.	L'art. 6 prevede che ciascun percorso formativo debba avere un numero minimo di partecipanti pari al doppio del fabbisogno assunzionale indicato nel progetto e che le assunzioni siano effettuate all'interno della rosa dei partecipanti formati. Si chiede di chiarire se il fabbisogno assunzionale indicato da ciascuna impresa costituisca un impegno vincolante. A titolo esemplificativo, qualora un'impresa indichi nel progetto un fabbisogno di tre nuove assunzioni e il relativo percorso formativo sia frequentato da sei partecipanti, l'impresa è tenuta ad assumere tutte e tre le risorse previste oppure è sufficiente procedere ad almeno un'assunzione per soddisfare il requisito minimo previsto dall'Avviso?	Si come indicato dall'articolo 9 comma 1 il fabbisogno assunzionale indicato da ciascuna impresa è un impegno vincolante poiché il Piano Economico del progetto approvato costituisce lo schema finanziario di riferimento in fase di gestione e rendicontazione dello stesso. Il comma 3 dello citato articolo 9 disciplina che lo Strumento 4 è, in ogni caso, considerato compiuto in considerazione del conseguimento di almeno il target intermedio previsto dall' articolo 6, Strumento 4, comma 21 e articolo dall'articolo 9 comma 7 D Strumento 4. L'articolo 15 comma 5 stabilisce che le variazioni delle assunzioni rispetto al piano delle assunzioni devono essere approvate dalla Regione. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, ciascuna impresa deve assumere almeno un giovane disoccupato fino 35 anni, nel rispetto di quanto previsto ai commi 7,8,9.
21.	1. la preselezione e la selezione delle risorse rientra in questa fase e il costo dell'attività rientra nel massimale dei 25.000 euro, giusto? 2. tale attività però si potrà fare a seguito di approvazione del progetto (entro massimo 2 mesi da avvio) oppure rientra nelle attività da fare subito per poter presentare il progetto stesso? 3. gli importi per le attività dello strumento 1, così come per lo strumento 2, saranno rimborsate dalla Regione all'azienda (se presenta in forma singola) o direttamente all'OdF/ApL scelta? 4. Per la formazione, ogni progetto ha una sua "aula" anche se la figura da assumere è una sola e quindi i beneficiari sono solo 2?	1. Risposta negativa. Vedasi Tabella riepilogo voci di spesa per Strumento pag. 22. € 25.000 (costo reale) si riferisce ad Analisi dei fabbisogni OCS € 35,37/h: si riferisce a <i>Servizi di consulenza connessi all'occupazione comprendenti le attività di orientamento e placement</i> I costi si riferiscono ai servizi di consulenza dettagliati all'art. 6, comma 4, dell'Avviso Nel piano finanziario: - alla voce A vanno riportati i costi dell'Analisi dei fabbisogni -alla voce B, vanno riportati i suddetti costi dei servizi di consulenza a OCS 2. In fase di presentazione proposta progettuale, l'impresa deve individuare il numero dei destinatari e i profili professionali (Allegato 2- proposta progettuale- lett. B.2 - STRUMENTO 1 – lett. D e E Strumento 4) Piano finanziario sportello digitale- Strumenti 1 (Voce A e B) No, se l'Impresa partecipa in forma singola l'ODF e l'APL scelti dall'impresa partecipano in qualità di soggetti fornitori pertanto gli importi per le attività dello strumento 1 e dello strumento 2 saranno rimborsati direttamente all'impresa previa presentazione dei documenti richiesti (cfr art.9 comma 3). 3. Qualora dall'analisi dei fabbisogni sia emersa la necessità di professionalità diverse, con competenze afferenti a più profili professionali, il progetto prevede l'attivazione di più percorsi formativi qualora dall'analisi dei fabbisogni sia emersa la necessità di professionalità diverse; in caso di una sola figura

FAQ DOTE GIOVANI

		professionale da formare il percorso è uno solo pertanto si conferma che, per la formazione, ogni progetto ha una sua "aula" anche se la figura da assumere è una sola e quindi i beneficiari sono solo 2
22.	1. Si chiede di chiarire se uno stesso Organismo di Formazione possa partecipare, in qualità di fornitore dei servizi o componente di ATS/ATI, a più progetti presentati da imprese diverse nell'ambito del presente Avviso. 2. Si chiede di chiarire se siano previsti limiti quantitativi o economici agli affidamenti che possono essere conferiti ad uno stesso Organismo di Formazione, Università o APL. In particolare, si chiede di sapere se esistano: un limite massimo di valore affidabile nell'ambito di un singolo progetto; un limite massimo di valore complessivamente affidabile allo stesso soggetto nell'ambito dell'intero Avviso. 3. L'Avviso disciplina il regime di aiuto "de minimis" all'art. 8, senza tuttavia distinguere espressamente il regime applicabile ai singoli Strumenti previsti dal progetto. Si chiede di chiarire se il contributo concesso per gli Strumenti 1 (Analisi dei fabbisogni), 2 (Formazione) e 3 (Tirocinio) sia anch'esso concesso in regime de minimis, oppure se tali interventi siano riconducibili ad altro regime di aiuto (ad esempio ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.). Si chiede inoltre di confermare se lo Strumento 4 (Incentivi all'assunzione) sia l'unico intervento soggetto al regime de minimis oppure se tale regime si applichi all'intero contributo concesso nell'ambito dell'Avviso.	1. La fattispecie non è esclusa dall'Avviso, fermo restando quanto previsto da: - art. 5, comma 4 - art. 6, Strumento 3, modalità di presentazione progetto, comma 4. 2. Si rinvia all'art. 7, comma 2, dell'Avviso: "Ogni progetto dovrà avere un contributo minimo ammissibile di € 50.000,00 ed un contributo massimo ammissibile € 250.000,00" e alla Tabella riepilogo voci di spesa per Strumento pag. 22. Non sussistono limiti quantitativi di affidamenti a APL/Università/ODF, fermo restando quanto precisato ai punti 1 e 2 della presente FAQ 22. 3. Regime di aiuto applicabile ai diversi strumenti Cfr: FAQ n.12
23.	1 Nel caso in cui l'APL non partecipi all'ATS ma operi come fornitore dell'azienda tramite apposita convenzione, quale criterio deve essere adottato per la valorizzazione della spesa relativa allo Strumento 1.1 - Analisi del fabbisogno? È possibile definire un importo forfettario oppure occorre fare riferimento, analogamente ai soggetti in ATS, al costo del personale effettivamente impegnato nel progetto? 2 Qualora l'Apl partecipasse al di fuori dell'ats e dunque in qualità di fornitore esterno, potrebbe prendere parte a più progetti presentati da aziende/cordate differenti? Oppure sono previsti vincoli / limiti in tal senso?	1. se l'APL è in qualità di soggetto fornitore le spese devono essere riferite al di "personale esterno". Nel caso di in cui l'APL è soggetto integrante dell'ATS/ATI le spese devono essere indicate come personale interno (cfr. Tabella riepilogo voci di spesa per Strumento pag. 22.) 2. La risposta è positiva per gli Strumenti 1,2,3, fermo restando quanto previsto da: - art. 5, comma 4 - art. 6, Strumento 3, modalità di presentazione progetto, comma 4. - Per lo strumento 2 qualora dall'analisi dei fabbisogni sia emersa la necessità di professionalità diverse, con competenze afferenti a più

FAQ DOTE GIOVANI

	In fase di rendicontazione dello strumento 1.1 (Analisi del fabbisogno) l'APL in qualità di fornitore esterno, da chi viene remunerata: direttamente dall'azienda mediante fatturazione dei servizi oppure da parte di Regione Abruzzo mediante la presentazione della documentazione a supporto? 3 Per i destinatari dell'intervento (giovani disoccupati/inoccupati in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso), è prevista la pubblicazione di un avviso dedicato attraverso il quale possano presentare la propria manifestazione di interesse per candidarsi ad una proposta progettuale? 4 Un Organismo di Formazione accreditato anche come APL, può erogare sia le attività previste dallo Strumento 1 sia quelle previste dallo Strumento 2, oppure vi sono limitazioni in tal senso? 5 L'indennità mensile che le aziende riconosceranno ai tirocinanti, rientrano in regime de minimis?	profili professionali, il progetto potrà prevedere l'attivazione anche di più percorsi formativi a condizione che ogni corso deve essere erogato da un solo ODF Trovano applicazione le modalità di cui art. 5, comma 5, per all'individuazione di ruoli, attività e costi dei fornitori, alla sottoscrizione delle convenzioni, alla fatturazione e alla prova del pagamento. Nel caso di APL fornitore esterno, la presentazione della rendicontazione è effettuata dall'azienda beneficiaria 3. Art. 6-Strumenti 1- Modalità di presentazione della proposta progettuale Comma 2. 4. Un Organismo di Formazione accreditato anche come APL, può erogare sia le attività previste dallo Strumento 1 sia quelle previste dallo Strumento 2 5. Vedasi FAQ n.12
24.	1. A pag 9 dell'avviso si legge: "6. Ciascuna impresa richiedente deve effettuare almeno una assunzione a tempo indeterminato/determinato di giovani disoccupati fino a 35 anni, anche a seguito della conclusione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro o con altro datore di lavoro". Questo vuol dire che, ai fini del placement, un'azienda può riassumere un lavoratore che ha già lavorato presso quell'azienda? O che l'azienda può assumere a tempo indeterminato un dipendente ancora attivo a tempo determinato? o cosa? 2. Immagino di no ma qualche azienda chiede con insistenza: L'azienda può inserire nel progetto come destinatario (e coprire l'obbligo di assunzione) un disoccupato che ha svolto un tirocinio nella stessa azienda?	1 Si, un'azienda può assumere un disoccupato che ha già lavorato presso quell'azienda; l'incentivo per la trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato non è ammissibile dall'Avviso. 2 Si, l'azienda può inserire come destinatario un disoccupato che ha svolto precedentemente un tirocinio nella stessa azienda; in merito alla possibilità di attivare lo strumento 3 per questo caso si rimanda alle LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI NELLA REGIONE ABRUZZO" Si ricorda che i destinatari devono essere giovani disoccupati ai sensi del D.lgs. n.150/2015, come previsto all'art. 4, comma 9 dell'Avviso.
25.	In caso di scelta dello Strumento 2 – Formazione per i giovani disoccupati la formazione che verrà erogata presso la sede dell'organismo di formazione oppure in modalità Fad Sincrona è possibile da parte dell'ente formativo incaricare come docente il legale rappresentante e/o socio e/o lavoratore	Lo Strumento 2 è obbligatorio (art. 4, comma 5, lett.b) 2.Art. 5, Strumento 2-Modalità di presentazione progetto:

FAQ DOTE GIOVANI

	impiegato nell'impresa presso cui poi il/i disoccupato/i potrebbe/ro svolgere il tirocinio formativo extra curriculare (Strumento 3) oppure essere assunto e ricevere l'incentivo assunzionale (Strumento 4).	Co. 3. Le attività formative devono tenersi presso le sedi delle Università regionali abruzzesi o presso le sedi accreditate di organismi di formazione presenti nel territorio regionale. Co. 10. In caso di formazione svolta attraverso le comuni Piattaforme in streaming, la Piattaforma utilizzata deve prevedere esclusivamente la modalità sincrona (Per modalità di erogazione, commi 11 e 12 e seguenti) 3.Si purché il datore di lavoro e/o un dipendente siano in possesso dei requisiti richiesti e previsti in merito alla Fascia di docenza (cfr articolo 6- STRUMENTO 2- punto 5)
26.	1. In caso di utilizzo di docente interno all'azienda come formatore incaricato dall'ODF in relazione allo Strumento 2 – Formazione per i giovani disoccupati questo deve essere esplicitato in qualche campo descrittivo ed eventualmente in quale sezione dell'Allegato 2 – Proposta progettuale visto che non è indicata una apposita sezione dove evidenziare tale casistica? 2. Nel caso di ritiro dei destinatari dalla misura oggetto dell'Avviso è possibile per i soggetti coinvolti APL e/o Organismo di formazione accreditato poter rendicontare le voci di spesa fino quel momento sostenute/erogate. a. Esempio: dopo che sono stati erogati i servizi previsti dallo Strumento 1 – Analisi dei fabbisogni e dopo l'erogazione della formazione prevista dallo Strumento 2 – Formazione per i giovani disoccupati nel caso in cui uno o più destinatari dovessero ritirarsi per motivazioni non imputabili all'APL e/o Organismo di formazione e questo ritiro non rende perseguibili le ulteriori fasi previste (eventuale Strumento 3 e poi Strumento 4) quest'ultimi (APL e/o ODF) possono rendicontare le attività fino a quel momento svolte/erogate?	1.In sede di candidatura deve essere indicata esclusivamente la Fascia della docenza. I docenti dovranno essere comunicati in fase di avvio dello strumento 2; la documentazione di gestione del Progetto verrà fornita in un secondo momento. 2. Come indicato dall'articolo 9 comma 4 "qualora lo Strumento 4 non venisse attivato o non portato a compimento per cause di forza maggiore (non accettazione debitamente comprovata e sottoscritta dal destinatario della dote, dimissioni, diverse dalle dimissioni per giusta causa da parte del destinatario della "dote", licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), ciò non ostacolerà il riconoscimento del contributo riconosciuto a fronte della completa realizzazione degli Strumenti da 1 a 3. Lo Strumento 4 è, in ogni caso, considerato compiuto in considerazione del conseguimento di almeno il target intermedio "
27.	1) Il capofila dell'ATI/ATS deve essere necessariamente un'impresa, oppure può assumere il ruolo di capofila anche un'APL o un Odf? Rif.: Art. 5, c. 6; All. 2 e 7 2) Nella forma con raggruppamento (art. 5, c. 3, lett. c), l'APL/Odf diventa partner dell'ATI/ATS: gli Strumenti 1-2-3 vengono in tal caso remunerati come quota di partenariato o comunque tramite fattura del fornitore all'impresa? La scelta della forma incide sulla valutazione di merito? Rif.: Art. 5; Art. 12 3) L'impresa deve anticipare tutti i costi (servizi dei fornitori e indennità di tirocinio) e ottenere poi il rimborso, oppure la Regione può pagare direttamente	1.L'Odf non può essere capofila. Ai sensi dell'articolo 5, il soggetto proponente è sempre l'impresa beneficiaria che intende procedere all'assunzione 2. Trovano applicazione le modalità di cui art. 5, comma 6, per all'individuazione di ruoli, attività e costi dei fornitori, alla sottoscrizione delle convenzioni, alla fatturazione e alla prova del pagamento. Nel caso di ATI/ATS, si rinvia a quanto previsto all'art. 9, comma 3, e Tabella a pag. 22.

FAQ DOTE GIOVANI

	i fornitori? Quali sono i tempi medi di erogazione dei rimborsi per singolo Strumento? Rif.: Art. 9 4) La fideiussione del 35% è a carico dell'impresa beneficiaria o del capofila? Il suo costo è speso ammissibile a rendicontazione? In ATI/ATS chi la sottoscrive? Rif.: Art. 9, c. 6	3. Le spese devono essere sostenute dalle imprese beneficiarie e sono rimborsate dalla regione, nel rispetto dei principi e criteri di cui all'art. 9, comma 2. 4. Nel caso di partecipazione dell'impresa in forma singola, la fideiussione è a carico dell'impresa beneficiaria; nel caso di partecipazione in ATI/ATS, la polizza deve essere presentata dall'ATS, in persona dell'impresa capofila. Il costo è ammissibile a rendicontazione nell'ambito dello Strumento 1.
28.	L'art 9 punto 6 dell'Avviso recita "l'attivazione del circuito finanziario avviene attraverso l'erogazione di pagamenti intermedi per singolo strumento...". "La Regione procederà all'erogazione del primo pagamento solo dietro presentazione di garanzia fideiussoria, e relativa quietanza di pagamento, corrispondente al 35% del contributo ammesso a finanziamento". L'azienda capofila è obbligata a stipulare una polizza fideiussoria anche qualora la richiesta del saldo venga effettuata a conclusione dei 4 Strumenti, quindi al termine dell'intero progetto? Oppure è possibile effettuare la rendicontazione SOLO per pagamenti intermedi al termine di ogni singolo Strumento?	Il circuito finanziario deve rispettare l'art. 9, comma 7, dell'Avviso. Pertanto, la polizza fideiussoria deve essere presentata con la rendicontazione dello Strumento 1.
29.	1. Con riferimento allo Strumento 2, si chiede di chiarire se il parametro di costo riconosciuto per la realizzazione delle attività formative sia differenziato in funzione della fascia di appartenenza del docente (ad esempio Fascia A, B o C), secondo la disciplina regionale di riferimento. In particolare, si chiede di confermare quale Unità di Costo Standard (UCS) debba essere applicata ai fini della predisposizione del piano finanziario e se il parametro orario vari in relazione alla fascia del docente impiegato oppure se debba essere utilizzato un unico parametro indipendentemente dalla fascia di appartenenza. 2. Con riferimento allo Strumento 2, si chiede di chiarire se le attività formative possano essere svolte anche da docenti che siano dipendenti, collaboratori o titolari/legali rappresentanti dell'impresa beneficiaria. In particolare, si chiede di confermare se tali figure possano essere incaricate dall'Organismo di Formazione per l'erogazione della docenza, purché in	1. Le UCS sono indicate all'art. ARTICOLO 6 - ARTICOLAZIONE DEGLI STRUMENTI E SPESE AMMISSIBILI - Strumento 2 – Formazione per i giovani disoccupati – comma 7. I percorsi formativi devono essere progettati nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di formazione, ovvero svolti da professionalità specifiche nel settore di riferimento, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (cfr comma 5). Un esempio di calcolo viene descritto al comma 8

FAQ DOTE GIOVANI

	possesto dei requisiti professionali eventualmente previsti dalla normativa vigente, oppure se la docenza debba essere affidata esclusivamente a professionisti esterni all'impresa beneficiaria.	2.si rinvia a FAQ n. 14, punto 2. Si conferma che tali figure possano essere incaricate dall'Organismo di Formazione per l'erogazione della docenza.
30.	1.I disoccupati destinatari dell'Avviso devono essere residenti in Regione Abruzzo ? 2.Secondo l'Art. 4 – comma 6: “Ciascuna impresa richiedente deve effettuare almeno una assunzione a tempo indeterminato/determinato di giovani disoccupati fino a 35 anni, anche a seguito della conclusione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro o con altro datore di lavoro.” Si intende con questo che non possono essere destinatari dell'Avviso disoccupati che abbiano concluso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato? 3.Secondo l'Art.6, Strumento 4. Comma 20: “L'impresa deve, altresì, dimostrare che l'assunzione per la quale richiede l'aiuto comporta un aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.” Un'impresa multilocalizzata con sedi operative in Abruzzo e fuori regione deve dimostrare l'aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, in totale? oppure per le sedi operative della Regione? Oppure per le sedi operative presso le quali effettuerà le assunzioni?	1. I disoccupati destinatari dell'Avviso, possono essere residenti o domiciliati in Abruzzo. Nel caso di domicilio, va in ogni caso rispettato il requisito di cui all'art. 4, comma 9, dato dall'iscrizione ad un CPI competente nel territorio abruzzese e dal rilascio di Dichiarazioni di Immediata Disponibilità (DID), convalidata dal medesimo CPI. 2. Si conferma che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, non possono essere destinatari dell'Avviso disoccupati che abbiano concluso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la stessa azienda. 3. Si conferma che un'impresa multilocalizzata con sedi operative in Abruzzo e fuori regione deve dimostrare in totale l'aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
31.	1. I disoccupati destinatari dell'Avviso devono essere residenti in Regione Abruzzo? 2. I disoccupati che abbiano concluso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere inseriti nel bando? Oppure non possono essere destinatari dell'Avviso? 3. Chiarire l'Art. 4 – comma 6 : “Ciascuna impresa richiedente deve effettuare almeno una assunzione a tempo indeterminato/determinato di giovani disoccupati fino a 35 anni, <u>anche a seguito della conclusione di un rapporto</u>	1. Si rinvia a FAQ n. 30, punto 1 2. Si rinvia a FAQ . 30, punto 2 3. Si rinvia a FAQ . 30, punto 2 4. Si rinvia a FAQ . 30, punto 3

FAQ DOTE GIOVANI

	<u>di lavoro subordinato a tempo determinato</u> con lo stesso datore di lavoro o con altro datore di lavoro." 4. Un'impresa, come noi, multi-localizzata con sedi operative in Abruzzo e fuori regione deve dimostrare l'aumento netto del numero dei dipendenti in totale ? Oppure per le sole sedi operative della Regione Abruzzo? Oppure per le sedi operative presso le quali effettuerà le assunzioni? 5. Chiarire l'Art.6, Strumento 4. Comma 20: "L'impresa deve, altresì, dimostrare che l'assunzione per la quale richiede l'aiuto comporta un aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda." 6. Il fabbisogno occupazionale dell'azienda può coincidere con il numero degli allievi? Ad esempio, alla fine della formazione, potrebbero essere assunte 11 persone su una classe in formazione di 12 candidati? Si riceverebbero incentivi per 11 persone?	6.Si rinvia a Strumento2, Modalità di presentazione proposta progettuale, comma 2, ove si specifica <i>"Ciascun percorso deve avere, una durata minima di 40 ore ed una durata massima di 100 ore per un massimo di due mesi e deve prevedere un numero minimo di allievi pari al doppio del fabbisogno assunzionale dell'impresa beneficiaria indicato nel progetto di cui allo Strumento 1. Conseguentemente, le assunzioni previste devono effettuarsi all'interno della rosa dei suddetti partecipanti. Un destinatario può frequentare un solo percorso formativo".</i>
32.	1. In base alle linee guida nazionali un'impresa fino a 5 dipendenti può ospitare 1 tirocinante, da 6 a 19/20 dipendenti può ospitare massimo 2 tirocinanti. Sull'avviso in questione vige lo stesso tale vincolo per lo Strumento 3 – Tirocini formativo extracurricolari? Oppure su questo avviso tale limite può non essere rispettato? Il quesito viene posto ad esempio perché l'avviso impone, come da successiva faq numero 1 pubblicata, che lo Strumento 2 - Formazione per giovani disoccupati debba prevedere almeno 2 individui partecipanti alla formazione. Se però l'impresa destinataria ha solo 5 dipendenti e può (secondo le linee guida pocanzi riportate) ospitare 1 solo tirocinante, come può correttamente erogare anche lo Strumento 3? 2.Beneficiari: PMI o anche Grandi imprese? Contrasto: tabella "Elementi essenziali" (pag. 2) e scheda web del portale indicano "PMI"; l'art. 5 c.1 ammette "Piccole, Medie e Grandi imprese"; l'art. 8 conferma "imprese grandi, medie e piccole" per il de minimis.	1. Lo strumento 3 deve essere attivato sempre nel rispetto dei limiti numerici indicati nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 488/2025 quindi se un'impresa ha fino a 5 dipendenti può ospitare 1 tirocinante dei due partecipanti alla formazione (o nessuno essendo opzionale). 2. Le disposizioni dell'Avviso costituiscono lex specialis. In base agli artt. 5 e 8, sono ammesse le "Grandi, piccole e medie imprese". 3. La revoca di cui all'art. 13, comma 6, va interpretata in combinato disposto con l'art. 9, comma 4: la revoca totale non viene disposta solo nel caso in cui l'impresa dimostri con adeguata documentazione (es. non accettazione debitamente comprovata e sottoscritta dal destinatario della dote) che lo Strumento 4 non è stato attivato, con riferimento a tutti i destinatari selezionati con lo Strumento 1. Stesso dicasi se l'assunzione attivata non raggiunge almeno il risultato intermedio della rispettiva tipologia di contratto. In questo caso, l'azienda deve attivare lo Strumento n. 4 con un altro destinatario della Dote.

FAQ DOTE GIOVANI

	Quesito: si conferma che il testo dispositivo (artt. 5 e 8) prevale sulla tabella riepilogativa, ammettendo le Grandi imprese? 3.Coordinamento tra art. 13 c.6 (revoca totale) e art. 9 c.4 (salvaguardia Strumenti 1-3) Contrasto: l'art. 13 c.6 dispone revoca totale se non viene assunto alcun destinatario; l'art. 9 c.4 salva il contributo per gli Strumenti 1-3 in caso di forza maggiore tipizzata. Quesito: nel caso di progetto con una sola assunzione prevista e destinatario che rinuncia o si dimette — ipotesi espressamente contemplata dall'art. 9 c.4 — si applica la salvaguardia o la revoca totale? 4.Può ricoprire il ruolo di APL (previsto nello Strumento 1 della misura) un organismo formativo accreditato in Abruzzo e presente nell'elenco delle agenzie per il lavoro accreditate in Regione Abruzzo?	Solo nel caso in cui l'azienda dimostra con adeguata documentazione che, per nessun destinatario della Dote, è stato possibile attivare o portare a compimento lo Strumento 4, in questo caso, vengono riconosciuti i costi dello Strumento 1-2-3. 4. Si rinvia alla FAQ n. 23, punto 4.
33.	STRUMENTO 3 – ATTIVAZIONE TIROCINI: A- si chiede di sapere se sia prevista la possibilità di riconoscere un corrispettivo economico al soggetto promotore (APL) per l'eventuale attivazione dei tirocini; B- Se l'azienda esprime un fabbisogno professionale di 2 magazzinieri e in aula vengono inseriti 4 corsisti, i tirocini che l'azienda potrà attivare, dovranno essere rivolti a tutti i partecipanti del corso, oppure solo ai 2 partecipanti che dovranno essere assunti? C- In caso di attivazione del tirocinio dei soggetti coinvolti nella proposta progettuale, ci sono delle deroghe al numero dei tirocinanti da poter ospitare da parte dell'azienda, oppure vanno sempre considerati i limiti numeri come da DGR Regionale? STRUMENTO 1 - 1.2. Servizi di consulenza connessi all'occupazione comprendenti le attività di orientamento e placement - Orientamento di gruppo	STRUMENTO 3 A. Non è riconosciuto alle APL un corrispettivo economico per l'eventuale attivazione dei tirocini. B. Il tirocinio può coinvolgere tutti i soggetti selezionati nel rispetto dei vincoli numerici dalle Linee Guida approvate con D.G.R. 488/2025. C. In relazione al numero dei tirocinanti da ospitare non sono previste deroghe a quanto formulato nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 488/2025. STRUMENTO 1 Per attività di gruppo il costo unitario (OSC) copre la prestazione di servizi di consulenza per 1 ora indipendentemente dal numero di persone che ricevono il servizio. Es. 2 gruppi di 4 destinatari cui si erogano 2 ore di orientamento il costo del servizio è così determinato: OCS 35,37 x 2 gruppi x 2 ore.

FAQ DOTE GIOVANI

	Si chiede di chiarire le modalità di valorizzazione del costo relativo all'orientamento di gruppo, pari a € 35,37/ora. Nello specifico, si desidera sapere se tale importo debba essere considerato come costo orario complessivo dell'attività, oppure se debba essere moltiplicato per ciascun partecipante presente nel gruppo.	
34.	-Può un OdF / APL partecipare in qualità di impresa richiedente? -In caso affermativo, l'OdF/APL può realizzare le attività previste nello strumento 1 e 2 (orientamento /analisi fabbisogni/ formazione) rendicontando direttamente il lavoro dei propri dipendenti o consulenti, senza coinvolgere un ulteriore e diverso OdF o APL?	In base all'art. 5, commi 1 e 3, un Organismo di formazione può partecipare in qualità di impresa richiedente, in forma singola o in ATS con altre imprese, Università e/o APL e OdF. In tal caso le attività dovranno essere realizzate in conformità con quanto disposto dall'art. 5 comma 5 e 6. Di conseguenza, non può essere rendicontato direttamente il lavoro dei propri dipendenti o consulenti, senza coinvolgere un ulteriore e diverso OdF o APL.
35.	Ai sensi dell'art. 18, comma 3 dell'Avviso "Dote Giovani" – Linea Imprese, si richiede un chiarimento in merito alla tempistica di realizzazione dello Strumento 1 "Analisi dei fabbisogni professionali e individuazione dei destinatari (placement)" – voce 1.1 "Analisi del fabbisogno". L'art. 4, comma 3 e l'art. 6 (Strumento 1, commi 1 e 7) sembrano indicare che l'attività di analisi debba essere già stata realizzata dal soggetto proponente (con l'ausilio di Università o APL accreditate) prima della presentazione della proposta progettuale, costituendo "conditio sine qua non per la valutazione e l'approvazione dell'intero progetto". Coerentemente, la risposta alla FAQ n. 20/21 (punto 2) chiarisce che, in fase di presentazione della proposta progettuale, l'impresa deve già individuare il numero dei destinatari e i profili professionali in Allegato 2. Tuttavia, l'art. 6, Strumento 1, commi 3 e 8 fanno riferimento a un'attivazione dello Strumento 1 tramite convenzione con il soggetto fornitore, che si conclude con la sottoscrizione di un accordo con i destinatari selezionati, e a una durata massima di 2 mesi "dalla data di comunicazione dell'avvio del progetto da parte del Beneficiario" — terminologia che sembrerebbe riferirsi a una fase successiva all'ammissione a finanziamento. Si chiede pertanto di chiarire: - se l'analisi del fabbisogno (Strumento 1.1) debba essere interamente	Come si evince dall'articolo 4 comma 3 e dall'articolo 6 –Strumento 1 Modalità della presentazione della proposta progettuale– l'analisi del fabbisogno è propedeutica e deve essere completata prima della presentazione della candidatura. Il termine dei 2 mesi è riferito esclusivamente all'attiva di servizio di preselezione e incontro domanda- offerta di lavoro.

FAQ DOTE GIOVANI

	svolta dall'APL/Università prima della presentazione della domanda, oppure se sia sufficiente, in questa fase, un'analisi indicativa/preliminare a cura del soggetto proponente, sufficiente a compilare l'Allegato 2 (numero destinatari e profili professionali); - in tal caso, se l'analisi definitiva e formalizzata da parte dell'APL/Università (con relativa convenzione, costi e rendicontazione nel massimale di € 25.000) debba essere svolta solo successivamente all'esito positivo della domanda, entro il termine di 2 mesi dalla comunicazione di avvio del progetto di cui all'art. 6, Strumento 1, comma 8; - oppure se, a prescindere dall'esito della domanda, l'intera attività di analisi debba essere già completata dall'APL/Università prima della presentazione della candidatura.	
36.	In riferimento all'Avviso Dote Lavoro Giovani – Linea Imprese, si chiede un chiarimento sul requisito dell'incremento netto dell'occupazione. Nel caso in cui, dopo la presentazione della domanda e durante la realizzazione del progetto, l'impresa effettui altre assunzioni a tempo determinato (di qualche mese), queste incidono sulla verifica dell'incremento occupazionale relativo alla successiva assunzione incentivata? In particolare, come viene verificato l'incremento netto in presenza di assunzioni o cessazioni intervenute dopo la presentazione della domanda?	L'articolo 6 – Strumento 4 – punto 20 <i>“L'impresa deve, altresì, dimostrare che l'assunzione per la quale richiede l'aiuto comporta un aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.”</i> va inteso nel modo seguente: l'incremento occupazionale netto, rispetto all'organico aziendale, deve verificarsi alla data di assunzione per la quale l'impresa richiede l'incentivo, dietro comunicazione di avvenuta assunzione.
37.	In riferimento all'Avviso Dote Lavoro Giovani – Linea Imprese, si chiede un chiarimento relativo a un progetto presentato da più imprese in ATS. Un Organismo di Formazione accreditato, che partecipa all'ATS anche in qualità di impresa beneficiaria e prevede una propria assunzione, può contemporaneamente svolgere il ruolo di OdF erogatore dello Strumento 2 per il percorso formativo destinato a un'altra impresa beneficiaria della stessa ATS? Precisiamo che l'OdF non erogherebbe il percorso formativo destinato alla propria impresa, che verrebbe affidato a un diverso OdF, ma esclusivamente il percorso riferito all'altra impresa beneficiaria.	In base all'art. 5, commi 1 e 3, un Organismo di formazione può partecipare in qualità di impresa richiedente, in forma singola o in ATS con altre imprese, Università e/o APL e OdF. In tal caso le attività dovranno essere realizzate in conformità con quanto disposto dall'art. 5 comma 5 e 6. Il medesimo ODF può essere erogatore dello strumento 2 per altra impresa beneficiaria, in qualità di fornitore ma non nell'ambito della medesima ATS di cui esso stesso ODF risulta beneficiario.

FAQ DOTE GIOVANI

38.	In riferimento all'Avviso Dote Lavoro Giovani – Linea Imprese, si chiede un chiarimento relativo alla premialità di 2 punti prevista per l'appartenenza ai domini tecnologici S3 della Regione Abruzzo. Nel caso di un progetto presentato da più imprese in ATS, è sufficiente che una delle imprese beneficiarie appartenga a un dominio S3 affinché vengano attribuiti i 2 punti all'intero progetto, oppure il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese beneficiarie?	In base ai criteri di valutazione dell'art. 12, l'"Appartenenza ad uno dei domini tecnologici della Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Abruzzo" è un criterio premiale. Pertanto lo stesso viene valorizzato anche nel caso di appartenenza di una delle imprese in ATS ai domini S3.
39.	1. Può essere beneficiaria dell'Avviso un'Associazione ETS/ODV priva di Partita IVA, ma che abbia personale dipendente e manifesti la necessità di effettuare nuove assunzioni? 2. Il progetto formativo deve necessariamente fare riferimento alle qualificazioni/profili e alle relative competenze previste dal Repertorio regionale, oppure può essere strutturato ex novo sulla base delle esigenze specifiche del beneficiario, emerse dall'analisi dei fabbisogni formativi e professionali? 3. Nell'ambito dell'analisi dei fabbisogni, eventuali consulenti esterni possono essere coinvolti nelle attività e fare parte dell'APL incaricata dell'attivazione dello Strumento 1?	1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 <i>"Possono presentare progetti Piccole, Medie e Grandi imprese aventi sede operativa nel territorio regionale abruzzese"</i> pertanto Un'Associazione priva di Partita IVA non può essere beneficiaria. Un'Associazione ETS (Ente del Terzo Settore) o una ODV (Organizzazione di Volontariato) che opera solo con il Codice Fiscale svolge attività istituzionale non commerciale. 2. Il progetto formativo può essere strutturato ex novo sulla base delle esigenze specifiche del beneficiario, emerse dall'analisi dei fabbisogni formativi e professionali e non deve fare necessariamente riferimento al repertorio regionale. 3. Nell'ambito dell'analisi dei fabbisogni, possono essere coinvolti eventuali consulenti esterni nelle attività e fare parte dell'APL incaricata dell'attivazione dello Strumento 1. Vedasi Tabella di riepilogo dei costi –Art. 9, pag.22.
40.	Nel caso in cui un'impresa presenti un progetto con due percorsi formativi (Strumento 2) per due profili professionali differenti e, al termine di entrambi i percorsi, proceda all'assunzione di una sola delle due figure formate, il contributo relativo al profilo non assunto viene revocato, oppure il progetto resta finanziabile limitatamente alle attività (Strumenti) e ai risultati effettivamente conseguiti? <i>Esempio:</i> un'impresa presenta un progetto con due corsi di formazione, uno per la figura di "magazziniere" e uno per la figura di "addetto commerciale". Al termine di entrambi i corsi, l'impresa assume solo l'addetto commerciale, mentre non procede ad alcuna assunzione per il profilo di magazziniere.	In base all'art. 4, comma 6, dell'Avviso, Ciascuna impresa deve effettuare almeno una assunzione a tempo indeterminato/determinato. In relazione alla revoca e al riconoscimento delle spese per lo Strumento 1 e 3, si rinvia alla FAQ 32.

41.	In riferimento all'Avviso Pubblico "Giovani Dote Lavoro" (PR FSE+ Abruzzo 2021-2027), si richiede un cortese chiarimento interpretativo relativo al calcolo dell'importo totale spettante per lo Strumento 4 (Incentivi assunzionali). Nello specifico, dal combinato disposto tra l'Articolo 6 (strumento 4, comma 7) e l'Articolo 9 (comma 7, punto D), emerge il seguente dubbio operativo: L'importo dell'incentivo erogato complessivamente al termine del periodo contrattuale è pari al VALORE MASSIMALE UNICO (suddiviso tra acconto e saldo) oppure è dato dalla SOMMA dell'incentivo intermedio e dell'incentivo finale? Per fare un esempio concreto sulla tipologia Donne e/o Soggetti Svantaggiati: 1. TEMPO INDETERMINATO / APPRENDISTATO (24 mesi) • OPZIONE A (Massimale Totale Unico di € 10.000,00): L'incentivo totale è € 10.000,00 complessivi, di cui € 5.000,00 erogati come acconto a 12 mesi (50%) ed € 5.000,00 erogati come saldo a 24 mesi (restante 50%)? • OPZIONE B (Somma degli incentivi = € 15.000,00): L'azienda percepisce € 5.000,00 al 12° mese + ulteriori € 10.000,00 al 24° mese, per un totale complessivo incassato di € 15.000,00? 2. TEMPO DETERMINATO di 12 mesi • OPZIONE A (Massimale Totale Unico di € 5.000,00): L'incentivo totale è € 5.000,00 complessivi, di cui € 2.500,00 erogati come acconto a 6 mesi (50%) ed € 2.500,00 erogati come saldo a 12 mesi (restante 50%)? • OPZIONE B (Somma degli incentivi = € 7.500,00): L'azienda percepisce € 2.500,00 al 6° mese + ulteriori € 5.000,00 al 12° mese, per un totale complessivo incassato di € 7.500,00? Si chiede pertanto di confermare quale sia la corretta OPZIONE.	L'opzione corretta è la A. L'incentivo è di €10.000,00/8.000,00 per assunzione a tempo indeterminato al termine dei 24 mesi o di € 5.000,00/4.000,00 per assunzione a tempo determinato al termine dei 12 mesi può essere erogato in due tranches di 50% al target intermedio e il restante 50% al raggiungimento del risultato finale.
42.	Se l'azienda si presenta singolarmente è necessario allegare i contratti che regolamentano la fornitura?	In base all'art. 5, comma 5, <i>"In sede di presentazione della domanda di partecipazione, l'impresa in forma singola deve fornire la dichiarazione di impegno tra impresa beneficiaria e soggetto individuato quale fornitore del servizio". La convenzione/dichiarazione di impegno tra impresa beneficiaria e</i>

FAQ DOTE GIOVANI

	Nell'art 10 dove si elencano i documenti necessari non si richiamano ma nell'art.5 è presente come documento da produrre Gli accordi devono essere distinti tra azienda e odf e azienda e apl o può esserne fatto uno?	<i>soggetto individuato quale fornitore del servizio fa parte della proposta progettuale.</i> Nel caso di medesima APL/ODF, l'accordo può essere unico con l'indicazione degli strumenti in cui sono coinvolti.
--	--	---